

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) il 24 dicembre 2010 — TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Co. Ltd, International Air Transport Association, The Queen/Civil Aviation Authority

(Causa C-629/10)

(2011/C 89/18)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court).

Parti

Ricorrenti: TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Co. Ltd, International Air Transport Association

Convenuta: Civil Aviation Authority

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 5-7 del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che impongono il pagamento della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 ai passeggeri i cui voli abbiano subito un ritardo ai sensi dell'art. 6 e, in caso di risposta affermativa, in quali circostanze.
- 2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se gli artt. 5-7 del regolamento (CE) n. 261/2004 siano invalidi, del tutto o in parte, per violazione del principio di parità di trattamento.
- 3) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se gli artt. 5-7 del regolamento (CE) n. 261/2004 siano invalidi, del tutto o in parte, per a) non conformità con la convenzione di Montreal; b) violazione del principio di proporzionalità e/o c) violazione del principio di certezza del diritto.
- 4) In caso di soluzione affermativa della prima questione e di soluzione negativa della terza questione, se debbano essere fissati limiti agli effetti temporali della sentenza della Corte nella presente causa e, in tal caso, quali.
- 5) In caso di soluzione negativa della prima questione, se si debba dare effetto e, se sì, quale, alla sentenza Sturgeon tra il 19 novembre 2009 e la data della sentenza della Corte nella presente causa.

⁽¹⁾ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) — Dichiarazione della Commissione (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 24 dicembre 2010 — University of Queensland, CSL Ltd/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Causa C-630/10)

(2011/C 89/19)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: University of Queensland, CSL Ltd

Convenuto: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Questioni pregiudiziali

- 1) Il regolamento 469/2009 ⁽¹⁾ (il regolamento CPC) riconosce, tra gli altri suoi scopi elencati nella parte introduttiva, la necessità che ciascuno Stato membro della Comunità conceda un CPC ai titolari di brevetti nazionali o europei alle stesse condizioni, come previsto al settimo e all'ottavo «considerando». In assenza di armonizzazione comunitaria del diritto dei brevetti, quale sia il significato dell'espressione «il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore» di cui all'art. 3, lett. a), del regolamento e quali siano i criteri per stabilirlo.
- 2) In un caso come quello di specie che riguarda un medicinale che contiene più di un ingrediente attivo, se sussistano criteri ultronei o diversi per decidere se «il prodotto [sia] protetto da un brevetto di base» ai sensi dell'art. 3, lett. a), del regolamento e, in caso di risposta affermativa, quali siano tali criteri;
- 3) Se uno di questi criteri ultronei o diversi sia costituito dalla questione se questi ingredienti attivi siano mescolati insieme piuttosto che essere forniti in preparati diversi ma contemporaneamente;
- 4) Se, ai fini dell'art. 3, lett. a), un vaccino polivalente contenente più antigeni sia «protetto da un brevetto di base» allorché un solo antigene di quest'ultimo è «protetto da un brevetto di base in vigore»;
- 5) Se in un caso come quello di cui alla presente controversia che comporta un medicinale composto da più ingredienti attivi, occorra tener conto, per determinare se «il prodotto è protetto da un brevetto di base» ai sensi dell'art. 3, lett. a) del regolamento CPC, del fatto che il brevetto di base sia uno dei brevetti di una famiglia di brevetti basata sulla stessa domanda di brevetto originaria e che comporta un brevetto madre e due brevetti divisionari che, considerati congiuntamente, proteggono tutti gli ingredienti attivi del medicinale.
- 6) Se, in un caso come quello della presente controversia che implica un brevetto di base che comporta rivendicazioni per «un procedimento per ottenere un prodotto» ai sensi dell'art. 1, lett. c), il «prodotto» di cui all'art. 3, lett. a), debba essere ottenuto direttamente mediante questo procedimento.

- 7) Se il regolamento CPC e, in particolare, l'art. 3, lett. b), consenta la concessione di un certificato protettivo complementare per un singolo ingrediente attivo qualora:
- un brevetto di base in vigore tuteli l'ingrediente attivo ai sensi dell'art. 3, lett. a), del regolamento CPC, e
 - un medicinale che contenga il singolo ingrediente attivo con uno o più ingredienti attivi costituisca oggetto di un'autorizzazione in corso di validità concessa ai sensi delle direttive 2001/83/CE o 2001/82/CE, che è la prima autorizzazione all'immissione in commercio del singolo ingrediente attivo.
- 8) Se si debba fornire una diversa soluzione alla questione 7 a seconda che l'autorizzazione riguardi il singolo ingrediente attivo commisto a uno o più altri ingredienti attivi o che sia presentato in formule distinte ma in un'unica soluzione.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 152, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Gran Bretagna) il 12 gennaio 2011 — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Philips Electronics UK Ltd

(Causa C-18/11)

(2011/C 89/20)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Ricorrente: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Resistente: Philips Electronics UK Ltd

Questioni pregiudiziali

- 1) Nel caso in cui uno Stato membro (quale il Regno Unito) includa nella propria base imponibile gli utili e le perdite di una società costituita e fiscalmente stabilita in un altro Stato membro (quale i Paesi Bassi), nella misura in cui tali utili derivino da un'attività esercitata nel Regno Unito dalla società con sede nei Paesi Bassi, tramite uno stabilimento permanente con sede nel Regno Unito, se costituisca restrizione alla libertà di stabilimento nel Regno Unito di un soggetto di uno Stato membro ai sensi dell'art. 49 TFUE (ex art. 43 CE) il fatto che il Regno Unito escluda il trasferimento, mediante sgravio di gruppo e a favore di una società stabilita nel Regno Unito, delle perdite realizzate nel

Regno Unito da una società non residente tramite uno stabilimento permanente sito nel Regno Unito medesimo, ove tali perdite, totalmente o parzialmente, ovvero gli elementi considerati ai fini del calcolo delle perdite medesime «corrispondono ad una somma — ovvero siano insite nella medesima, che, ai fini dell'imposta straniera, sia, in qualsivoglia maniera (e in un qualsivoglia periodo), deducibile dagli utili — o imputabile ai medesimi — non fiscalmente imponibili nel Regno Unito e realizzati dalla società o da altro soggetto», vale a dire il fatto di consentire il trasferimento delle perdite subite nel Regno Unito nel caso di uno stabilimento permanente ivi situato solamente qualora risulti con certezza che, alla data della domanda, sia esclusa la deducibilità o l'imputabilità al di fuori del Regno Unito (ivi incluso un altro Stato membro, quale i Paesi Bassi), ove non sia sufficiente che lo sgravio utilizzabile al di fuori del Regno Unito non sia stato, in effetti, invocato e le circostanze siano tali da escludere equivalenti condizioni di trasferimento delle perdite realizzate nel Regno Unito da una società ivi fiscalmente residente;

- 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se tale restrizione possa risultare giustificata:
- unicamente in base alla necessità di impedire una doppia utilizzazione delle perdite, ovvero
 - unicamente in base alla necessità di mantenere l'equilibrio nella ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, ovvero
 - cumulativamente in base alla necessità di mantenere l'equilibrio nella ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e alla necessità di impedire una doppia utilizzazione delle perdite.
- 3) In caso affermativo, se la restrizione sia proporzionata rispetto a tali giustificazioni.
- 4) Nel caso in cui la restrizione dei diritti della società stabilita nei Paesi Bassi non risultasse giustificata, ovvero nel caso in cui tale restrizione non risultasse proporzionata ad alcuna giustificazione, se il diritto dell'Unione europea imponga al Regno Unito di porre rimedio alla situazione della società stabilita nel Regno Unito riconoscendole, ad esempio, il diritto di chiedere lo sgravio di gruppo sui propri utili.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 21 gennaio 2011 — A Oy

(Causa C-33/11)

(2011/C 89/21)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus